



# La Riforma del Processo Tributario

---

E' stata pubblicata in G.U. del 1.09.2022 n.  
204 la Legge 31 agosto 2022 n. 130  
«Disposizioni in materia di giustizia e di  
processo tributario»

Breve sintesi delle novità



PETTINE

S T U D I O L E G A L E



# Che cosa cambia con la Riforma

## A) Diversa denominazione delle Commissioni Tributarie

L'art. 1 della Legge 130 del 2022 prevede una diversa denominazione delle CTP e delle CTR

- La «commissione tributaria provinciale» e la «commissione tributaria regionale» non saranno più denominate così ma:
- ***Corte di giustizia tributaria di primo grado***», «*corti di giustizia tributaria di primo grado*», «***corte di giustizia tributaria di secondo grado***»



## B) Introduzione del giudice monocratico

Dopo l'art. 4 del D.lgs. 546 del 1992 è inserito l'**art. 4-bis** « **Competenza del giudice monocratico**»

- **Art. 4 bis Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546**

*«1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica **le controversie di valore fino a 3.000 euro**. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile. 2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita. 3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica **si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale**»*



# C) Inserimento della prova testimoniale

## Art. 7 Poteri delle commissioni tributarie

### Comma 4 ante Riforma

«*Omissis*...4. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.. *Omissis*»

## Art. 7 Poteri delle commissioni tributarie

### Comma 4 post riforma

«4. **Non e' ammesso il giuramento.** La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, **puo' ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile.** Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova e' ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale»

## D) Proposta conciliativa



**ART. 15 comma 2-octies nuova formulazione:** *«Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima **le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento**, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se e' intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione*



## **ART. 17 bis comma 9-bis**

Dopo il comma 9 dell'art. 17 bis è stato inserito il comma 9-bis

**«In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio.»**

Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione»



# Modifiche all'art. 47 D.lgs 546 del 1992

## Art. 47. Sospensione dell'atto impugnato

1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, Può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22.
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile **e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza**, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno **cinque** giorni liberi prima. **L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.**
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, *può disporre con decreto motivato* la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.
4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile **nella stessa udienza di trattazione dell'istanza**. *Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.*
5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione *della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2.*  
~~5-bis. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.~~
6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
8. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.  
*8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.*



## Art. 48-bis.1 (Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria)

Tale articolo è stato inserito dopo l'art. 48 bis



1. Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-bis la corte di giustizia tributaria, ove possibile, **può formulare alle parti una proposta conciliativa**, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.
2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse.
3. La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.
4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
6. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice»





# Ulteriori modifiche

all'articolo 48-ter, comma 2, le parole: «all'articolo 48-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 48-bis e 48-bis.1».

2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:

«La sospensione della riscossione degli importi di cui al primo comma opera altresì in caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

# ...dal 2023



A decorrere **dal 1° gennaio 2023**:

- a) il comma 3-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 2012, n. 44, e' abrogato;
- b) all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 1) al comma 12, il terzo periodo e' soppresso; 2) al comma 13, il primo periodo e' soppresso;
- c) gli importi dei compensi fissi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2019 sono aumentati del 130 per cento;
- d) per l'incremento del fondo risorse decentrate destinato al trattamento economico accessorio da riconoscere al personale amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, e' autorizzata la spesa complessiva annua di 7 milioni di euro.



# Partecipazione udienza a distanza

**Le disposizioni del comma 4 dell'art. 16 d.l.119/2018 conv. In L 136/2018 di seguito riportato si applicano ai giudizi instaurati in primo e secondo grado con ricorso notificato dal 1 settembre 2023**

4. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e' sostituito dai seguenti:

«4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, da parte dei contribuenti e dei loro difensori,

degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, **puo' avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti nei diversi luoghi**

**e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto e' equiparato all'aula di udienza. La partecipazione alle udienze di cui all'articolo**

**34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalita' previste nel primo periodo del presente comma puo' essere richiesta dalle parti nel ricorso,**

**nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione.**

L'udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenere presso la sede delle corti di giustizia tributaria contenuta nell'articolo

34 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Le udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3,

del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992 si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilita' per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso,

nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. Il giudice decide sulla richiesta di cui al periodo precedente e ne da' comunicazione

alle parti con l'avviso di trattazione dell'udienza. In ogni caso in cui l'udienza si tenga a distanza e' comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione

presso la sede della corte di giustizia tributaria. Le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza sono disciplinate dal decreto del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020.

Il direttore generale delle finanze, d'intesa con il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, puo' in ogni momento modificare il suddetto decreto, anche tenuto conto dell'evoluzione tecnologica. 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023».